

Gl'incassii, i prelevamenti ed i  
pagamenti dovuti essere eseguiti  
dal solo capone per via regolare ordine  
registrato sul giornale di cassa, firma-  
to dal Capitano e dall'attuario,

Art. 26

Il verbale della misfura mensile pre-  
scritta dall'art. 26 del Regolamento,  
dev'essere redatto in doppio originale,  
di cui uno rimane nell'ufficio del ca-  
pellato e l'altro nell'archivio del  
Comune.

Art. 27

La nomina dell'attuario e del capone  
avra' luogo nei modi indicati all'art.  
10 del Regolamento, salvo le inconsu-  
etudine di cui all'ultimo capoverso  
dell'art. 6 dello stesso regolamento,  
&c.

Art. 28

Lo stipendio dell'attuario e'  
fissato in lire cinquecento, e quello  
del capone in lire duecento irraggiante  
annue, pagabili a dodici mesi  
venturati.

Capo Terzo  
Demenza dei beni - Responsabilità  
della Compagnia.

Art. 29

Costituita la Compagnia, e avvisato il pubblico nei modi stabiliti dall'art. 24 del Regolamento, si devono eseguire le operazioni di registrazione dei beni demuniti, e per ciascuno di essi si deve indicare il relativo ditta.

Art. 30

La registrazione di cui al precedente articolo, dopo il primo anno di funzionamento della Compagnia, vale per gli anni seguenti, salvo le modificazioni da introdursi a richiesta degli interessati o d'ufficio, ed rinnovarsi di nuovo esemplarmente.

Art. 31

Il Capitano ha l'obbligo di notificare al pubblico mediante manifesto o bando il luogo ed il tempo in cui si devono fare le nuove

denunzie e le variazioni di ucc  
all'articolo precedente.

Art. 32

Le denunzie devono essere verbali  
o scritte, e devono essere fatte nel te-  
mune stabilita dall'art. 35 del Re-  
golamento.

Per gli oggetti, la cui denunzia di-  
venta obbligatoria nel corso dell'an-  
no agrario, tale temine decorre dal  
giorno della sopravvenuta obbligatorietà.

Art. 33

L'attuario deve spedire a ciascun  
denunziante una polizza da lui sotto  
scritta con la indicazione della denun-  
zia e del giorno in cui è stata fatta,

Art. 34

La responsabilità delle Compagnie  
verso i denunzianti e i tardatori co-  
mincia dal giorno dell'avvenuta  
denunzia, fatta spontaneamente  
o eseguita d'ufficio.

Art. 35

Il ritardo o rifiuto della denun-  
zia obbliga ugualmente gli agri-

curati al pagamento dell'intera  
tassa di assicurazione,

Art. 36

La Compagnia entro un mese può  
riformulare le denunce che ritenga non  
esattamente fatte, notificando al de-  
nunciante per iscritto i motivi del  
riformato e le rettifiche da farsi;

La rettifica non impugnata si  
ritiene per ammessa.

Art. 37

La giunta Municipale in seguito  
a richiesta della Compagnia deve pro-  
cedere alla classificazione delle case.

Tale classificazione dei case fatti  
in ragione della maggiore o minore  
sicurezza e del valore degli oggetti non  
abitati e assicurati; dei quali la  
Compagnia deve rispondere.

Art. 38

Il diritto di assicurazione dei case  
pagato per metà all'atto della de-  
nuncia e l'altra metà in tutto il mese di agosto,

Art. 39

È vietata qualunque riduzione

sui gruppi della tariffa, e quindi le  
differenze in meno che si verificassero  
saranno a carico del Capitano, attuario  
e capone,

Art. 40

Neppure in caso di variazione della tariffa  
è ammessa durante l'esercizio l'annua-  
lizzazione.

Art. 41

I punti per l'ammontare dei danni  
nell'interesse degli assicurati e della Com-  
pagnia, sono nominati dal Consiglio  
comunale in numero di tre, uno dei quali  
esclusivamente per gli abbonati e per gli  
orti, che richiederanno una speciale  
competenza.

Devono essere scelti con le stesse  
norme con cui si scelgono i barandoli  
e devono presentarsi giuramentati davanti  
al Sindaco.

Art. 42

I punti vengono compensati dal danno fatto.  
I relativi diritti di perizia saranno  
annotati nel biglietto di esentamento  
e rimborsati dal danneggiante.